

Corte dei conti. Approcci diversi nelle sezioni regionali sui piani di riequilibrio

Antidisseto, giudici in ordine sparso

Ettore Jorio

■ La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, sulla quale sarebbe necessario incidere con una qualche modifica legislativa, sarà ricordata come lo strumento che ha fatto diviso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti tra «buone» e «cattive». Ciò perché è stato diverso l'approccio con le procedure di disseto guidato, con fallimento politico al seguito, e con quelle di approvazione o diniego dei piani di riequilibrio.

La vicenda

Il tutto ha avuto inizio a seguito del diverso comportamento tenuto dalle Sezioni regionali nel controllo ai Comuni nell'attività disciplinata dall'articolo 148-bis del Tuel (introdotto dal Dl 174/2012) e dall'articolo 6, comma 2, del Dlgs 149/2011, che regola il disseto guidato e il fallimento politico.

A cominciare dalle analisi dei rendiconti, effettuate a decorrere dal 2013, è venuto infatti a determinarsi un comportamento differenziato tra le Sezioni di controllo di Calabria e Sicilia e le omologhe Sezioni operanti nelle altre regioni.

I magistrati calabresi e siciliani hanno ritenuto, diversamente dalle altre, di analizzare e decidere, nell'occasione, non solo in riferimento all'ordinario esercizio di controllo (articolo 1, comma 166, legge 266/2005) rafforzato dall'anzidetto articolo 148-bis, bensì anche in relazione all'attività di verifica ex articolo 6, comma 2, Dlgs 149/2011.

Così facendo hanno assegnato ai Comuni "accertati" i termini per controdedurre ai rilievi mossi al loro indirizzo, da valere anche quale misura interdittiva per accedere alla procedura di riequilibrio finan-

ziario pluriennale (articolo 243-bis, comma 1, Tuel). Salvo rimuoverli a seguito delle controdeduzioni prodotte. Ciò nell'ipotesi in cui le stesse avessero fornito le ragioni volte a ripristinare le condizioni di squilibrio dettate dal mancato rispetto dei parametri di deficitarietà, di cui all'articolo 242 del Tuel e, quindi, del Dm (Interno) 24 settembre 2009 (oggi del Dm 18 febbraio 2013 riferibile ai rendiconti 2012). Si è così prodotto un discriminio. Nelle due anzidette regioni, i Comuni accertati in sede di verifica ex articolo 148-bis sono stati impediti nell'aderire al pre-disseto. In tutto il resto del Paese, seppure in presenza di analoghe responsabilità gestorie, l'anzidetta adesione si è resa invece possibile.

Le prese di posizione

Altra differenza. In sede di approvazione/diniego dei piani di riequilibrio approvati dai Comuni. Anche qui la divisione tra le Sezioni di controllo buone o cattive nelle valutazioni di merito.

Tra le prime, quelle: del Lazio (che ha approvato Frosinone e Rieti); della Puglia (che ha approvato Casarano e Melissano); della Sicilia (che ha approvato Catania). Tra le seconde, quelle: della Calabria (che ha dinegato l'approvazione al Comune di Reggio Calabria, piuttosto che di Soverato e altri); della Campania (che lo ha fatto a quello di Napoli e a quello di Cerreto Sannita).

A riguardo, esige che le Sezioni Riunite determinino la necessaria uniformità e la Cassazione, chiamata a decidere dall'Avvocatura siciliana in termini di regolamento preventivo di giurisdizione, sancisca definitivamente il Giudice di appello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I risultati

Gli esiti delle procedure antidisseto e del disseto guidato

01 | PIANI DI RIEQUILIBRIO

Diniego nel merito

- Reggio Calabria
- Vibo Valentia
- Napoli
- Cerreto Sannita (Bn)
- Pescia (Pt)
- Porto Azzurro (Li)

02 | DISSESTI GUIDATATI

- Lamezia Terme (Cz)
- Acri (Cs)
- Sersale (Cz)
- Belcastro (Cz)
- Monasterace (Rc)
- Anoia (Rc)
- Siderno (Rc)
- Soverato (Cz)
- Alessandria
- Cefalù (Pa)

